

di Andrea Magagnoli

Italia Oggi, 19 agosto 2019

Le dichiarazioni dell'imputato del reato di bancarotta non assumono alcuna efficacia probatoria nel corso del procedimento penale. La Corte di cassazione con la sentenza 19719/2019, pone il principio di diritto, per il quale nel caso di contestazione del reato di bancarotta le eventuali dichiarazioni dell'imputato non siano di per sé sole idonee ad escludere la configurabilità della condotta illecita.

Il caso di specie trae origine dalla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'imputato per avere sottratto due autoveicoli facenti parte del capitale sociale. Rappresentava il difensore come le condotte criminose, gli erano state erroneamente ascritte data l'assenza della condotta criminosa prevista dalla normativa.

Deduceva, in particolare a suo favore il legale dell'imputato come uno degli autoveicoli era stato restituito alla società che ne era proprietaria, mentre il secondo era in sua libera disponibilità sulla base di un espresso accordo con il curatore fallimentare il quale lo aveva autorizzato a fruirne liberamente. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della corte suprema di Cassazione.

La questione è di notevole importanza dato che riguarda il valore delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento penale e la loro efficacia in relazione alla situazione che aveva dato origine alla contestazione del reato di bancarotta. Orbene secondo gli ermellini tale valore è piuttosto limitato, i giudici infatti le ritengono inidonee a far venir meno l'ipotesi

accusatoria fondata sulla semplice mancanza di disponibilità dei beni societari.

Nell'ipotesi infatti di perdita di beni in precedente disponibilità da parte della persona giuridica, la prova di un eventuale evento non ascrivibile all'imputato non la si può pertanto ritenere raggiunta sulla sola base delle parole di quest'ultimo che non potrà evitare la condanna per il reato di bancarotta.